

Fernando Reinoso-Barbero

TEXTOS PARALELOS EN LAS INSTITUCIONES DE JUSTINIANO Y FUENTES UTILIZADAS POR SUS COMPILADORES*

SOMMARIO: 1. Introducción. – 2. Tesis de distribución por libros. – 3. Tesis de distribución por materias. – 4. Crítica y contra crítica de la tesis de distribución por libros. – 5. Nuestra tesis: distribución de fuentes jurisprudenciales. – 5.1. Textos paralelos. – 5.2. El último título de las Instituciones (4.18). – 5.3. Textos comunes con el Digesto y obras jurisprudenciales utilizadas. – 5.4. Textos comunes con las Instituciones de Gayo. – 5.5. Textos comunes con los *Tituli ex corpore Ulpiani, Pauli Sententiae, Collatio y Codex Iustiniani*. – 6. Conclusiones: las distintas fuentes utilizadas por cada compilador. – 7. Apéndices: textos comunes a las Instituciones y a otras fuentes, con las lecturas de los compiladores. – 7.1. Apéndice I: libros anteriores - Digesto. – 7.2. Apéndice II: libros posteriores - Digesto. – 7.3. Apéndice III: libros anteriores - Gai. – 7.4. Apéndice IV: libros posteriores - Gai. – 7.5. Apéndice V: Instituciones de Justiniano - Ulp., PS., Coll., C.

1. *Introducción*

Aún hay ciertas incógnitas sobre el proceso de compilación de las Instituciones de Justiniano (en adelante, J). Se han propuesto varias teorías sobre los métodos utilizados por los compiladores e incluso sobre los autores materiales de la obra, es decir, si fue realizada únicamente por Teófilo y Doroteo, o si Triboniano también intervino en su redacción. Desde mediados del siglo XIX se consolida la idea, prácticamente unánime, de la división de la obra en dos pares de libros, de forma que el primero (en adelante, libros anteriores) es realizado por un compilador y el segundo par (libros posteriores) por otro. La discusión casi quedó reducida a determinar a cuál de los dos *antecessores* se debía atribuir cada par de libros.

Tras algunas discrepancias previas con esta idea, que no tuvieron mayor acogida en la doctrina, a finales del siglo XX

* Contributo sottoposto a valutazione.

cobra cuerpo una teoría alternativa según la cual los compiladores, incluyendo a Triboniano, dividieron el trabajo en tres partes y lo organizaron por materias en lugar de por libros. Esta opinión, elaborada, sobre todo, desde la comparación de las *J* con la Paráfrasis de Teófilo, ha sembrado dudas en algunos y ha sido aceptada por otros en los últimos años, desafiando así el enfoque científico, más o menos compartido, existente hasta entonces.

Reviso aquí esas dos perspectivas (sobre la división del trabajo por libros y por materias) y propongo una nueva tesis basada en la constatación de que cada uno de los dos compiladores de las *J* utiliza obras jurisprudenciales distintas. Llego a este resultado a través de la observación de los textos paralelos que fueron copiados literalmente en las *J* desde otras fuentes. La identificación de estas similitudes permite precisar con bastante exactitud las fuentes concretas utilizadas por los compiladores y cómo se distribuyen entre ellos. Los textos paralelos de las *J*, en especial cuando son compartidos con el Digesto o con las Instituciones de Gayo, ofrecen una visión más completa y detallada del proceso de compilación, y ayudan a comprender mejor la contribución individual de cada compilador en la obra final.

La asignación de obras jurisprudenciales distintas, especialmente aquellas seleccionadas en el Digesto, a cada uno de los dos compiladores de las *J*, respalda de manera clara la validez de la tesis huschkeriana de división por libros.

He reconocido algo más de medio millar de textos paralelos en las *J* y los recojo en los cinco apéndices finales de este trabajo junto con las lecturas o lecciones realizadas por los compiladores en cada uno de ellos.

FERNANDO REINOSO BARBERO, Textos paralelos en las Instituciones de Justiniano y fuentes utilizadas por sus compiladores

La observación de los textos paralelos, que fueron copiados literalmente en las Instituciones de Justiniano a partir de otras fuentes, permite identificar con precisión las obras concretas de los juristas clásicos utilizadas por los dos compiladores y cómo se distribuyeron entre ellos. Se constata que cada compilador utilizó obras jurisprudenciales diferentes. Esto confirma la tesis de la división por libros frente a la división por materias. En los cinco apéndices de esta obra se recogen más de medio millar de textos paralelos, junto con las lecturas que los compiladores hicieron de cada uno de ellos.

Parole chiave: Istituzioni di Giustiniano, compilazione del *Corpus Iuris Civilis*, testi paralleli, Theophilus, Dorotheus, Tribonianus.

FERNANDO REINOSO BARBERO, Parallel texts in the Justinian's Institutions and sources used by their compilers

The observation of the parallel texts, which were copied verbatim into Justinian's Institutions from other sources, makes it possible to identify precisely which works of the classical jurists were used by their two compilers and how they were distributed between them. Each compiler used different jurisprudential works. This confirms the thesis of division by books as opposed to division by subject. More than half a thousand parallel texts are collected in the five appendices of this work together with the compilers' readings of each of them.

Key words: Justinian's Institutes, compilation of the *Corpus Iuris Civilis*, duplicate texts, Theophilus, Dorotheus, Tribonianus.

Lea Querzola

PROCESSO IN TRIBUNALE VS STRUMENTI CONCILIATIVI: UN APPROCCIO DI ANTROPOLOGIA CULTURALE*

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le origini dell'antropologia giuridica. – 3. Gli studi antropologici sul processo. – 4. Crisi e rinascite dell'antropologia del diritto; il periodo moderno. – 5. La cultura giuridica. – 6. La comparazione, difficoltà e risorsa. – 7. L'Europa fra Oriente e Occidente. La cultura orientale e il *favor* per le procedure conciliative. – 8. Il diverso modo di concepire la risoluzione della lite sotto la lente dell'antropologia culturale. – 9. Considerazioni conclusive.

Il Maestro disse: «Fissate la mente sulla Via, assumete
come fondamento l'eccellenza morale, basate le vostre azioni
sulla benevolenza e intrattenetevi nelle arti»
(CONFUCIO, *Dialoghi*, VII, 6)

1. *Introduzione*

Lo spunto per avvicinarsi a questo tema è derivato da una riflessione sull'importanza e sull'incidenza che l'appartenenza a una certa cultura, piuttosto che a un'altra, possano produrre sul modo di concepire gli strumenti giuridici, e dunque anche gli istituti processuali, di cui quella cultura – che li forgia – pensa di servirsi. La riflessione, peraltro, non è nata da episodio analogo a quello consegnatoci dalla tradizione, che narra della mela caduta dall'albero sulla testa di un celebre fisico che alla sua ombra riposava, ma dalla lettura di alcuni articoli scientifici appartenenti al settore dell'antropologia culturale; scienza che appartiene, insieme all'etnologia e alla demologia, alle cc.dd. discipline demo-etno-antropologiche, a quelle scienze, cioè, che studiano l'uomo e le culture umane¹; inten-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ V. F. DEI, *Antropologia culturale*, Bologna, 2012, spec. p. 19.

dendo, per 'cultura', non soltanto i prodotti del lavoro intellettuale dell'uomo, bensì «il complesso degli elementi non strettamente biologici attraverso i quali i gruppi umani si adattano all'ambiente e organizzano la loro vita sociale»².

Così intesa, la cultura si incorpora nell'essere umano, diventa una sua seconda natura; e se l'antropologia fisica si concentra sugli aspetti dell'evoluzione biologica dell'individuo e del gruppo a cui questo appartiene, l'antropologia culturale appartiene a una dimensione più spiccatamente vicina alle scienze umane e sociali, avendo un approccio di tipo eminentemente teorico e comparatistico³.

È proprio grazie a questo tipo di approccio, e veniamo così agli scenari contemporanei e ai contesti che ci riguardano, che l'antropologia culturale rivela tutto il suo fascino in quella vocazione allo studio delle differenze e della diversità che appartengono, caratterizzandole, alle diverse culture, e grazie al quale si giunge alla consapevolezza che la comprensione dell'altro e della sua cultura non può che passare attraverso il prisma delle diverse culture: in buona sostanza e in altri termini, si abbandona l'approccio etnocentrico delle origini, per cui 'noi', *id est* l'uomo medio occidentale, osserviamo a partire dal nostro punto di vista e dalla nostra cultura 'gli altri', riducendo di fatto alla dicotomia 'civilizzati *vs* primitivi' i termini della questione, per adottare un 'giro lungo' – che si rivelerà poi «la via più breve per tornare a casa»⁴, che conduce alla scoperta di una verità tanto semplice quanto ignota ai più, ovvero mostrare che quanto a 'noi' pare ovvio e naturale non lo è affatto⁵.

² Così ancora F. DEI, *op. cit.*, p. 20.

³ Per una descrizione sintetica quanto puntuale delle origini dell'antropologia culturale, che si fanno convenzionalmente risalire alla pubblicazione del libro *Primitive Culture* di Edward B. Tylor, ancorché ad avviso di alcuni si possa già parlare di approccio antropologico-culturale per gli studi di letteratura di viaggio di Erodoto, e dunque a far data fin dalla Grecia antica, v. F. DEI, *op. cit.*, p. 21 ss.

⁴ Secondo la nota espressione di Clyde Kluckhohn, ricordata da F. REMOTTI, *Noi, primitivi. Lo specchio dell'antropologia*, Torino, 1990, p. 13.

⁵ V. ancora F. DEI, *op. cit.*, p. 24.

LEA QUERZOLA, Processo in tribunale vs strumenti conciliativi: un approccio di antropologia culturale

L'autore si interroga sul perché alcuni istituti giuridici, in specie processuali, paiano faticare ad attecchire nel nostro ordinamento; e giunge a concludere che questo, più che dipendere dalle norme di legge, possa invece dipendere dalle differenze culturali che caratterizzano i diversi paesi. Gli strumenti di conciliazione, per esempio, hanno larga diffusione nei paesi collettivisti, molto meno in diversi paesi occidentali, forse proprio per la ragione suesposta.

Parole chiave: diritto, cultura, antropologia.

LEA QUERZOLA, Court proceedings vs conciliatory tools: a cultural anthropology approach

The author reflects about the reason of the different success that rules of law have in different countries; concluding in the sense that this may depend on the different cultures and not on how rules of law are written. For example, ADR have large diffusion in many oriental countries, whose culture is collectivist, whereas in many western countries are not so appreciated, maybe because of having these more individualistic cultures.

Key words: law, culture, anthropology.

Paolo Cotza

SULLA (NON) ANNULLABILITÀ, PER VIZI DI FORMA, DEL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO. CONTRIBUTO DI METODO*

SOMMARIO: Parte I. – 1. Da un ondivago rapporto di effettività fra principi antinomici (efficientisti e di garanzia) a certa gerarchizzazione sancita su base costituzionale e sovranazionale. – 2. Limiti del contributo giurisprudenziale. – Parte II. – 1. Fuorvietà del riferirsi alla ‘natura vincolata’ del provvedimento. – 2. Enunciati normativi come fatti linguistici dal rilievo valoriale. Implicazioni epistemologico-ermeneutiche. – Parte III. – 1. Inconferenza delle tesi tradizionali e prospettive d’indagine: in punto di discrezionalità e ‘dintorni’ ... – 2. ... nonché, di riferibilità dell’art. 21-*octies*, co. 2, L. n. 241/1990.

Parte I

1. *Da un ondivago rapporto fra principi antinomici (efficientisti e di garanzia) a certa gerarchizzazione sancita su base costituzionale e sovranazionale*

Muovendo dalla tesi storicamente invalsa, i vizi che investono il procedimento, benché ‘minimi’ (sprovvisti d’incisività sostanziale), finirebbero col ripercuotersi sul provvedimento; così da innescare una sorta di automatismo fra ‘illegittimità’ ed ‘annullabilità’. Ciò, sul presupposto della natura intrinsecamente imperativa delle disposizioni inerenti all’*agere* pubblico¹; con la conseguenza di relegare in posizione minoritaria l’indirizzo che (ispirandosi all’art. 156 c.p.c.) ha reputato non

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Tant’è che in diritto privato non ha trovato contestazione il principio di conservazione degli atti, per cui, corrispondentemente a numerose ipotesi di violazione di norme comportamentali, non si determina l’annullabilità del contratto, ma solo l’eventualità di una riparazione alternativa (è il caso della violazione del principio di buona fede, per cui al dolo incidente corrisponde la sola possibilità per il danneggiato di conseguire una tutela risarcitoria – ai sensi dell’art. 1440 c.c. –).

invalidante il vizio concretamente non incidente sugli scopi tipici della norma violata (eppertanto, sull'assetto degli interessi sostanziali oggetto di tutela)².

Le prime avvisaglie di un'inversione di rotta si avvertono intorno alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, allorché paiono ridestarsi sensibilità di un lontano passato verso un'azione amministrativa meno avvinta da regole e più vicina ad istanze efficientiste. Da qui, alcuni filoni giurisprudenziali valorizzanti un approccio antiformalistico, attento più alla sostanza del rapporto che ai 'requisiti' dell'atto: stavolta in nome di un (prevalente) principio di 'ragionevolezza' (economicità, speditezza, efficienza)³.

A fronte di tali oscillazioni, può osservarsi che la propensione a semplificare tradizionalmente presuppone che le categorie di riferimento (dall'atto, all'attività, al potere) siano state espressione di una parziale rappresentazione del problema (del rapporto) amministrativo: dal punto di vista dell'amministrazione ed in funzione di esigenze di razionalizzazione dell'operato della struttura amministrativa nel rispetto del principio di riparto; non dal punto di vista del cittadino e della sua tutela. Ottica, quest'ultima, secondo la quale quel rapporto è stato invece inteso sia prima della 'svolta orlandiana', sia ultimamente e non solo per via di diversi interventi riformatori di rafforzamento del sistema di giustizia amministrativa⁴.

Ragion per cui, attualmente la disposizione legislativa in esame (art. 21-*octies* cit.), pur avendo suggellato una 'soluzio-

² Tale indirizzo godeva originariamente di uno spazio di applicazione limitato a pochi e marginali casi corrispondenti a previsioni dal contenuto meramente dichiarativo; mentre solo in progresso di tempo si è formata una differente impostazione richiamantesi a criteri interpretativi di stampo 'finalistico': Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2003, n. 501. Cfr. pure F. LUCIANI, *L'annullabilità degli atti amministrativi*, in *La disciplina generale dell'azione amministrativa*, a cura di V. CERULLI IRELLI, Napoli, 2006, p. 381 s.

³ Cons. Stato, sez. IV, 30 settembre 2002, n. 5003. *Ex pluribus* condividono quella giustificazione: Cons. giust. amm. reg. Sicilia, 11 maggio 2021, n. 416; T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 22 marzo 2021, n. 724; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 4 gennaio 2021, n. 31.

⁴ Cfr. E. CASSETTA, *Riflessioni in tema di discrezionalità amministrativa, attività vincolata e interpretazione*, in *Dir. econ.*, 1998, p. 503.

PAOLO COTZA, On the (non-)voidability, on the ground of formal defects, of the administrative measure. Method contribution

It starts from the traditional automatism between 'illegitimacy' and 'voidability' and from a first jurisprudential reversal in favor of an approach to administrative action, more attentive to: the substance of the relationship than the formal requirements of the act; the principle of reasonableness as a competitor with the principle of guarantee. Except for the certain, reasoned resistance to accept the idea of 'non-disabling' vices.

Hence, a re-framing of the problem on the logical-juridical level, with the involvement, first of all, of the institution of discretion in the light of the 'protocols of understanding': the latter, epistemologically updated (so as to justify the replacement of 'concepts-substance' with 'concepts-function'); the first (as a practical judgment), related to the circular scheme of 'comprehension-application' (so as to overcome the self-styled antithesis with respect to the category of bindingness) and attributable to a consequentialist normative scheme, 'structurally' distinct from the hypothetical-casuistic one as it is more sensitive to the repercussions that can be derived than to an order made up of acceptable predictability. Added to this has been a re-consideration of judicial review: no longer founded within the confines of the assessment of the fact conducted by the administration; as well as the coherence of the reasoning, having regard to the accuracy and reliability of the procedural parameters adopted; but extended to the sphere of 'merit', in accordance with the principle of effectiveness of protection and when this finds a favourable support in the (multi-)polarity of the reference discipline. Thus, the administrative judge can assess illegitimate, not only the choice based on inaccuracies-unreliability or otherwise unreasonable, but also the one (among a multiplicity of reasonable solutions, fully proposed) that proves to be less 'rewarding' with respect to the problem of balancing interests faced by the administration. In this way, the 'result' can become a parameter for the review of the administrative judge (in terms of greater or lesser compliance with the concrete public interest) and the related judgment on the legitimacy (or not) of an administrative act (in the formal sense) in which the outcome is summarized.

Hence, some innovative conclusions both in the interpretation of the relevant discipline contained in the General Law on Administrative Procedure and Activities, and in the 'critical reading' of the relevant jurisprudential 'formant'.

Key words: administrative act, illegality, voidability, discretion, interpretation, substance, result, judicial review.

Natale Vescio

ISTITUZIONI, LEGISLAZIONE SOCIALE E POLITICHE PUBBLICHE NELLE RASSEGNE DEL GIOVANE SALVIOLI GIORNALISTA 'MILITANTE' NELLA ROMA DI DEPRETIS*

SOMMARIO: Il giovane Salvioli e la scoperta del giornalismo critico. – 2. Tra riformismo e pragmatismo. – 3. Verso il disincanto politico (e normativo).

1. Il giovane Salvioli e la scoperta del giornalismo critico

Gli interessi culturali del giovane Salvioli spaziavano tra la storia e la letteratura, condizionati, in una certa misura, da suggestioni liceali, con agganci alla realtà modenese, e gli inevitabili approdi negli archivi municipali per ricerche su aspetti e problemi di storia regionale, condensate successivamente in una saggistica varia, aperta a diverse direzioni; diremmo piuttosto disordinata, anche se non priva di interesse¹.

È significativo che le sue ricerche giovanili prescindano assolutamente dalla vicenda universitaria e dai problemi del diritto positivo, che non sembrano esercitare grande attrattiva, per alimentarsi soprattutto di curiosità storiche, giornalistiche e letterarie. Mostrano altri punti di riferimento, e preoc-

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Cfr., per un profilo biografico, il volume celebrativo di G. BRINDISI, *Giuseppe Salvioli*, Napoli, 1928; il ricordo dell'amico economista A. GRAZIANI, *Commemorazione di Giuseppe Salvioli*, letta nell'adunanza del 27 marzo 1929, in *Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena, Atti e Memorie*, s. IV, II, 1929, pp. 27-32; la ricognizione di M.O. CUOMO, *Il contributo di Giuseppe Salvioli alla storiografia economica italiana*, in *Economia e Storia*, 1975, fasc. III, pp. 366-419; la 'voce', necessariamente sintetica, ma, molto pregevole e ben curata, di M. SIMONETTI, *Giuseppe Salvioli*, in *Dizionario biografico del Movimento Operaio Italiano*, IV, Roma, 1978, pp. 482-490; il profilo più recente di F. MAZZARELLA, *Giuseppe Salvioli*, in *Il contributo italiano nella storia del pensiero. Diritto*, Roma, 2012, pp. 417-421; e le 'voci' di N. VESCIO, in *DBGI*, II, Bologna, 2013, pp. 1777-1780; Id., in *DBI*, XC, Roma, 2017, pp. 68-72.

cupazioni intellettuali distanti dal mondo giuridico e dal perimetro delle sue istituzioni più rappresentative.

Sembrano legate, nei prevalenti interessi storico-letterari, agli intellettuali attivi sul territorio ed alle altre prestigiose istituzioni modenesi (Biblioteca Estense, Accademia delle Province Modenesi e Parmensi, Archivio di Stato, Archivio Capitolare), e soprattutto, ai loro archivi, che, come punti di riferimento, appaiono più presenti e supportano un primo confronto diretto con le fonti storiche².

² Salvio ha cominciato giovanissimo collaborando al periodico studentesco *Follie Malinconiche* (*Pagine sparse*, I, 1874, fasc. V, pp. 75-78; fasc. VI, pp. 135-138), con testi, prevedibilmente legati agli studi liceali (rec. di C. SINIBALDI, *Nuova Antologia per le scuole di lettere italiane*, FM, II, 187, n. 10, p. 158), *La donna e gli artisti* (FM, II, 1875, n. 11, pp. 17-19; n. 12, pp. 188-189; n. 13, pp. 205-207), una segnalazione della biografia del Galvani, da cui venne avviato agli studi sulla letteratura medievale (rec. di A. MARINELLI, *Notizie intorno alla vita e alle opere di Giovanni Galvani*, *Follie Malinconiche*, II, 1875, n. 14, pp. 221-222). Di maggior rilievo, il saggio *L'Orlando Furioso prima di Ariosto* (*Follie Malinconiche*, II, 1875, n. 15, pp. 231-234; n. 16, pp. 251-255; n. 17, pp. 266-269; n. 19, pp. 293-295; n. 22, pp. 344-349; n. 23, pp. 365-368; continua in *Follie Letterarie*, 1875, 1, pp. 6-10; 2, pp. 21-26; 3, pp. 38-42), che prendeva spunto dalla ricorrenza del quarto centenario della nascita del poeta emiliano e seguiva gli schemi della scuola storica sulla storia delle fonti del Furioso. Cfr., inoltre, il lavoro *I Celti nella storia. Studio storico sul periodo celtico*, Modena, 1876 (recensito da G.A., che riscontrava «la vicacità delle idee, la giustezza dei pensieri», e segnalava un «cultore della teoria dell'evoluzione», *Rivista Europea*, 1876, p. 569), e pure *I Celti nella storia della letteratura. Saggi storici sul periodo celtico e le origini della poesia francese*, in *Opuscoli Religiosi, Letterari, Morali*, s. III, 1876, t. XIII, pp. 391-433; t. XIV, pp. 71-123; 241-266, 367-424, la rivista del Veratti (rist. con il titolo di *Filosofia della Letteratura Francese nel Medioevo*, Modena, 1877). Gli altri saggi, decisamente più maturi, *L'istruzione pubblica in Italia nei secoli VIII, IX e X*, apparso in *Rivista Europea*, XIII, 1878, pp. 694-716, XIV, 1, pp. 30-60; 2, pp. 298-320; 3, pp. 507-528; 4, pp. 729-750; XV, 1, pp. 100-136, ispirato da Cesare Foucard, direttore dell'Archivio di Stato di Modena («nella *Rivista Europea* di Firenze del 1878 – ricordò nella nuova edizione del suo lavoro – pubblicai in diverse puntate alcuni studi dal titolo *L'istruzione pubblica in Italia nei secoli VIII, IX e X*. Il tema mi era stato suggerito da Cesare Foucard, direttore allora dell'Archivio di Stato di Modena, il nome del quale ricordo ancora con affetto», *L'istruzione pubblica in Italia nel Medioevo*, Firenze, 1912, p. V), e *Nuovi Studi sulla politica e le vicende dell'esercito imperiale in Italia nel 1526-27 e sul sacco di Roma (da documenti inediti dell'Archivio di Stato di Modena)*, in *Archivio Veneto*, XVI, 1878, pp. 272-298; XVII, 1879, pp. 1-34, proposto dallo stesso Foucard («mi è grato il poter indicare agli studiosi la gentilezza del chiarissimo sig. Cav. Cesare Foucard, Direttore dell'Archivio

NATALE VESCIO, Istituzioni, legislazione sociale e politiche pubbliche nelle rassegne del giovane Salvioli giornalista 'militante' nella Roma di Depretis

Giuseppe Salvioli iniziò la sua attività intellettuale come giornalista, scrivendo sui periodici di area democratica attivi nella Roma di Depretis. Si schierò per un progetto complessivo di rinnovamento sociale che incalzava i governi della Sinistra. Durante il viaggio di perfezionamento in Germania continuò la collaborazione con i giornali della capitale. Nei suoi scritti e nelle sue corrispondenze valutò criticamente l'esperienza bismarckiana, manifestando perplessità sul militarismo prussiano e le resistenze che incontravano le iniziative riformiste più ambiziose.

Parole chiave: Giuseppe Salvioli, Agostino Depretis, giornalismo democratico, riforme sociali, età bismarckiana.

NATALE VESCIO, Institutions, social legislation and public policies in the review of the young Salvioli as a political activist, reporter and journalist in Depretis' Rome

Giuseppe Salvioli began his intellectual activity as a Journalist, he wrote in democratic magazines in Roma, where the political role of Depretis was important. He really wanted a comprehensive project of social renewal which engaged the Government of the Left. He continued to collaborate with the newspaper and the journals of the capital during the training in Germany. He critically assessed the bismarckian experience in his writings and correspondences, expressing perplexity over the Prussian militarism, and over the resistance to the growing ambition and reformist initiatives.

Key words: Giuseppe Salvioli, Agostino Depretis, democratic journalism, social reforms, bismarckian age.